

BOZZE DI STAMPA

13 ottobre 2017

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (560)

ORDINE DEL GIORNO

G100

COCIANCICH

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 560, «Ratifica ed esecuzione della Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992»;

premesso che:

il provvedimento in esame autorizza la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie con l'obiettivo di proteggere le lingue regionali e minoritarie d'Europa oggi a rischio di scomparsa. La Carta fissa alcuni principi ai quali gli Stati firmatari debbono adeguarsi: a tal fine questi devono adeguare la propria normativa riconoscendo tali lingue come espressione di ricchezza culturale, rispettare l'area geografica di ciascuna lingua regionale o minoritaria, agevolare e incoraggiare l'uso orale e scritto delle suddette lingue, prevedere forme e mezzi per il loro insegnamento promuovendo studi e ricerche nelle università;

il trattato di Lisbona rafforza l'obiettivo della salvaguardia e della promozione del patrimonio culturale e linguistico dell'Unione europea in tutta la sua diversità;

la diversità linguistica e culturale è uno dei principi fondamentali dell'Unione europea, sancito dall'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali: «L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica»;

gli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali riconoscono la diversità linguistica come diritto dei cittadini, il che significa che qualsiasi tentativo volto a instaurare l'esclusività di una lingua costituisce una restrizione e una violazione dei valori fondamentali dell'Unione;

le lingue a rischio di estinzione devono essere concepite come parte del patrimonio culturale europeo e non come mero veicolo per le aspirazioni politiche, etniche o territoriali;

tutte le lingue d'Europa sono uguali in valore e dignità, come parte integrante delle sue culture e civiltà contribuendo all'arricchimento dell'umanità;

le società multilingue ben coese che gestiscono la propria diversità linguistica in maniera democratica e sostenibile contribuiscono al pluralismo. Questo si traduce in una maggiore apertura con ulteriori possibilità di contribuire all'arricchimento culturale derivante dalla diversità linguistica;

ogni lingua, comprese quelle a rischio di estinzione, riflette un'esperienza storica, sociale e culturale, nonché un modo di pensare e di creare che contribuiscono alla ricchezza e alla diversità dell'Unione europea e che sono alla base della sua identità;

la diversità linguistica e la presenza di lingue a rischio di estinzione all'interno di un paese devono pertanto essere considerate una risorsa anziché un onere e devono essere quindi sostenute e promosse;

la Risoluzione sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell'Unione europea, relatore François Alfonsi, approvata dalla Commissione per la cultura e l'istruzione del Parlamento europeo in data 18 giugno 2013, nell'invitare tutti gli Stati membri a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie sottolinea che essa funge da riferimento per la salvaguardia delle lingue a rischio di estinzione nonché da meccanismo di protezione delle minoranze specificato nei criteri di Copenaghen che gli Stati devono soddisfare ai fini dell'adesione alla UE;

secondo l'«Atlante delle lingue del mondo in pericolo» dell'UNESCO, l'Europa possiede una diversità linguistica con più di 100 lingue differenti sparse in 50 Paesi e soltanto un quarto di queste lingue viene considerato ufficiale dall'Unione Europea: di queste 100 lingue a rischio, 32 sono autoctone del territorio italiano e, di esse, 5 sono seriamente in pericolo (il *töitschu*, varietà tedesca parlata in Val d'Aosta; il croato del Molise; il griko del Salento; il griko della Calabria; il gardiòl, varietà occitana parlata in Calabria); 23 in pericolo (occitano, francoprovenzale, piemontese, ligure, lombardo, mocheno, cimbro, ladino, friulano, emiliano, romagnolo, faetano, arbëreshë-albanese, gallo-siciliano, campidanese, logudorese, catalano-algherese, yiddish, romani, resiano, corso, sassarese e gallurese) e 4 sono vulnerabili (walser-germanico, veneto, napoletano-calabrese, siciliano);

la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie specifica (art. 1, commi 1-2) che possono essere definite tali, le lingue: «1) praticate tradizionalmente in un territorio di uno Stato da cittadini che costituiscono un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato e 2) differenti dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato» e che «tale definizione non include i dialetti della(e) lingua(e) nazionale(i) o le lingue dei migranti»;

il termine dialetti presente nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie va inteso nel significato che esso assume in inglese e francese ovvero le lingue originali della stesura della Carta europea (oltre che le uniche ufficiali, avendo la traduzione italiana un valore meramente divulgativo): ovvero le varietà locali di una determinata lingua, o quelle da essa derivate;

gli idiomi presenti in Italia e censiti nell'Atlante UNESCO sono pertanto da considerarsi lingue regionali o minoritarie, in conformità all'articolo 1 della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, in quanto *a*) usate tradizionalmente sul territorio dello Stato italiano da cittadini che formano gruppi numericamente inferiori al resto della popolazione italiana e *b*) diverse dal punto di vista fonetico, morfologico e sintattico dalla lingua nazionale (l'italiano), dalla quale non derivano e di cui non costituiscono varietà locali;

la Risoluzione sulle lingue europee a rischio d'estinzione e la diversità linguistica (di cui sopra) cita espressamente l'Atlante UNESCO delle lingue in pericolo tra le sue fonti e invita la Commissione europea a partecipare attivamente alla sua continuità;

secondo la legislazione italiana vigente (Legge 23 Dicembre 1999, n. 489 «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche») viene attualmente riconosciuta come meritevole di tutela solo una parte delle lingue censite come a rischio nell'Atlante UNESCO (nello specifico 9 su 32, escludendo da questo computo il francese, lo sloveno e il tedesco, presenti nella legge ma non nell'Atlante);

il disegno di legge approvato dalle Commissioni permanenti 1^a e 3^a riunite fa riferimento unicamente alle lingue già riconosciute nella legge 482 del 1999, con l'unica aggiunta delle lingue delle minoranze rom e sinti;

gli emendamenti presentati nel corso della discussione del disegno di legge volti all'inserimento delle lingue censite dall'Atlante UNESCO sono stati respinti in seguito al parere negativo della Commissione bilancio;

mal si comprende la ragione per la quale, alla luce dell'articolo 3 della Costituzione che sancisce un principio di eguaglianza tra tutti i cittadini «senza distinzione di lingua» , solo alcuni degli idiomi parlati in Italia meritano l'allocatione di risorse idonee alla loro tutela mentre altre invece non ne siano in alcun modo destinatarie venendo in tal modo a realizzarsi una discriminazione ingiustificata in danno di degli idiomi parlati da minoranze più fragili ed a rischio di estinzione;

come autorevolmente affermato da Kochiro Matsuura, già direttore dell'UNESCO: «la scomparsa di una lingua porta alla sparizione di numerose forme del patrimonio culturale immateriale, in particolare della preziosa eredità costituita dalle tradizioni e dalle espressioni orali, dai poemi alle leggende, fino ai proverbi e ai motti di spirito, della comunità che le parla. La perdita delle lingue avviene così a detrimento del rapporto che l'umanità intrattiene con la biodiversità, perché esse veicolano numerose conoscenze sulla natura e l'universo»;

conformemente alla Convenzione UNESCO del 20 ottobre 2005 sulla diversità culturale, gli Stati membri possono adottare misure appropriate a tutela delle attività, dei beni e dei servizi culturali, comprese le misure concernenti la lingua usata in relazione alle attività, ai beni e ai servizi citati al fine di promuovere la diversità delle espressioni culturali nel loro territorio, anche nel quadro degli accordi internazionali;

impegna il Governo:

a garantire forme adeguate di tutela, conservazione, conoscenza e diffusione delle lingue minoritarie considerate a rischio e precisamente quelle ritenute seriamente in pericolo quali il töitschu, varietà tedesca parlata in Val d'Aosta; il croato del Molise; il griko del Salento; il griko della Calabria; il gardiòl, varietà occitana parlata in Calabria, quelle in pericolo quali l'occitano, francoprovenzale, piemontese, ligure, lombardo, mocheno, cimbro, ladino, friulano, emiliano, romagnolo, faetano, arbëreshë-albanese, gallo-siciliano, campidanese, logudorese, catalano-algherese, yiddish, romanì, resiano, corso, sassarese e gallurese, quelle considerate vulnerabili walser-germanico, veneto, napoletano-calabrese, siciliano;

ad estendere gradualmente alle suddette lingue minoritarie l'applicazione delle disposizioni previste dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie via via che se ne verificano i presupposti di sostenibilità economica impegnandosi a tal fine a individuare fin dalla legge di bilancio di prossima presentazione adeguate risorse da destinarsi a tal fine.

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.1

URAS, DE PETRIS

Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Al fine di tutelare le minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e successive modificazioni.».

2.2

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, la legislazione in materia di lingue regionali o minoritarie è uniformata ai principi della Carta di cui all'articolo 1».

Art. 3.

3.3

COCIANCICH

Al comma 1, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «alle lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente tutelate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482, e».

Conseguentemente, all'Allegato, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Articolo 8, paragrafo 1», dopo la lettera a(i), inserire la seguente: «a(iii) lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;*

b) *al capoverso «Articolo 8, paragrafo 1», lettera b(iv), aggiungere infine le seguenti parole: « e le lingue parlate nel territorio nazionale ri-*

comprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

c) *al capoverso* «Articolo 8, paragrafo 1» *lettera c(iv) inserire le seguenti parole:* «e le lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

d) *al capoverso* «Articolo 10, paragrafo 2», *lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:* «e lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

e) *al capoverso* «Articolo 10, paragrafo 3», *lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:* «e le lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

f) *al capoverso* «Articolo 11; paragrafo 1», *lettera a(iii) aggiungere in fine le seguenti parole:* «e lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

g) *al capoverso* «Articolo 11, paragrafo 2», *aggiungere in fine le seguenti parole:* «e lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

h) *al capoverso* «Articolo 12, paragrafo 1», *in ciascuna delle lettere da: «a» a »g», aggiungere in fine le seguenti parole:* «e lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

i) *al capoverso* «Articolo 12, paragrafo 3», *aggiungere in fine le seguenti parole:* «e lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

j) *al capoverso* «Articolo 13, paragrafo 1», *lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:* «e lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

k) *al capoverso* «Articolo 14», *lettere «a» e »b» aggiungere in fine le seguenti parole:* «e lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482».

3.4

COCIANCICH

Al comma 1, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «alle lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle

lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482, e».

3.100

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «per quanto applicabili», inserire le seguenti: «e, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse già a disposizione, alle lingue ebraica, emiliana, gallo-sicula, genovese/ligure, lombarda, napoletana-calabrese, piemontese, romagnola, siciliana e veneziana».

Conseguentemente, all'allegato, all'articolo 8, paragrafo 1, g, all'articolo 10, paragrafo 2, g, all'articolo 11, paragrafo 1, a(iii), b(ii), c(ii), d, e(ii), all'articolo 12, paragrafo 1, d, f, e articolo 14, b, aggiungere, al termine le seguenti parole: «e lingue ebraica, emiliana, gallo-sicula, genovese/ligure, lombarda, napoletana-calabrese, piemontese, romagnola, siciliana e veneziana».

3.5

URAS, DE PETRIS

All'Allegato sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b(iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; provvedere, nel corso dell'educazione primaria, all'insegnamento della lingua regionale o minoritaria rilevante, come facente parte del curriculum (riguarda i ladini ed i parlanti il sardo)»;*

b) *all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c(iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; provvedere, nel corso dell'educazione secondaria, all'insegnamento della lingua regionale o minoritaria rilevante, come facente parte del curriculum (riguarda i ladini ed i parlanti il sardo)»;*

c) *all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e(iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; promuovere e/o autorizzare l'istituzione di un insegnamento universitario o superiore nelle lingue minoritarie oppure di mezzi che consentano di studiare tali lingue all'università»;*

d) *all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a(iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; nei procedimenti penali le prove scritte od orali non siano considerate inaccettabili solo perché esse vengono formulate in una lingua regionale o minoritaria (riguarda sloveni, tedeschi e sardi)»;*

e) *all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a(ii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; assicurare che coloro che sono a contatto con il pubblico usino le lingue regionali o minoritarie con le persone che le parlano (riguarda i francofoni e i sardi)»;*

f) *all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a(iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; assicurare che coloro che parlano tali lingue regionali o minoritarie possano presentare delle domande orali e scritte e ricevere una risposta nella stessa lingua regionale o minoritaria usata (riguarda gli sloveni, i ladini e i sardi)»;*

g) *all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; mettere a disposizione formulari e testi amministrativi di uso corrente per la popolazione nelle lingue regionali o minoritarie, oppure in versioni bilingui (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi, i ladini e i sardi); per quanto concerne i documenti in lingua:»;*

h) *all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; permettere alle autorità amministrative di redigere documenti in una lingua regionale o minoritaria (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi, i ladini e i sardi).»;*

i) *all'articolo 10, paragrafo 2, lettera g) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; l'impiego o l'adozione, se necessario in congiunzione alla denominazione della lingua ufficiale (o delle lingue ufficiali) dello Stato, di forme tradizionali e corrette di toponomastica nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi, i ladini e i sardi)»;*

j) *all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; permettere a coloro che parlano tali lingue regionali o minoritarie di formulare una domanda e ricevere una risposta nella stessa lingua da loro utilizzata (riguarda sloveni, ladini e sardi)»;*

k) *all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a(i) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; garantire l'istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva nelle lingue minoritarie (riguarda i sardi)»;*

l) *all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; incoraggiare e facilitare la produzione e la distribuzione di lavori audio e audiovisivi nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi, i ladini e i sardi)»;*

m) *all'articolo 11, paragrafo 1, lettera e(i) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; promuovere e/o facilitare l'istituzione e/o il mantenimento di almeno un organo di stampa nelle lingue minoritarie o regionali»;*

n) *all'articolo 11, paragrafo 1, dopo la lettera e(ii) aggiungere la seguente:*

«f(ii) estendere le misure esistenti di assistenza finanziaria alle emissioni audiovisive in lingue regionali e minoritarie (riguarda il sardo)»;

o) *all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; vegliare affinché le infrastrutture sociali, quali ospedali, case di riposo e foyer, offrano la possibilità di ricevere e di curare nella loro lingua i parlanti di una lingua regionale o minoritaria che necessitano di cure per motivi di salute, di età ed altro»;*

3.101

COTTI, SERRA

All'Allegato, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b(iii), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il friulano e il sardo».

Conseguentemente, alla lettera b(iv), sostituire le parole: «il friulano, l'occitano e il sardo», con le seguenti: «e l'occitano».

3.102

COTTI, SERRA

All'Allegato, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c(iii), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il friulano e il sardo».

Conseguentemente, alla lettera c(iv), sostituire le parole: «il friulano, l'occitano e il sardo», con le seguenti: «e l'occitano».

3.103

COTTI, SERRA

All'Allegato, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d(iii), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il friulano e il sardo».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d(iv).

3.120

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

All'Allegato, al capoverso «articolo 8, paragrafo 1», dopo la lettera d (iii) inserire la seguente: «d(iv): lingue delle popolazioni parlanti il friulano e il sardo».

3.200

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

All'Allegato, capoverso «Articolo 10, paragrafo 2», lettera c, aggiungere in fine le seguenti parole: «il friulano, il sardo e il catalano».

3.220

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

All'Allegato, capoverso «Articolo 10, paragrafo 2», lettera c, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il sardo e il friulano».

3.240

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

All'Allegato, capoverso «Articolo 10, paragrafo 3», lettera b, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il friulano, il sardo e il catalano».

3.104

COTTI, SERRA

All'Allegato, all'articolo 11, paragrafo 1, alla lettera a(i), sostituire le parole da: «, slovene», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «e di quelle parlanti il francese».

3.105

COTTI, SERRA

All'Allegato, all'articolo 11, paragrafo 1, alla lettera a(i), dopo la parola: «francese», aggiungere le seguenti: «, il friulano, il sardo».

3.106

COTTI, SERRA

All'Allegato, all'articolo 11, paragrafo 1, alla lettera a(i), dopo la parola: «francese», aggiungere le seguenti: «, il sardo».

3.107

COTTI, SERRA

All'Allegato, all'articolo 11, paragrafo 1, dopo la lettera a(i) aggiungere la seguente: «a(ii): lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino, il friulano e il sardo».

Conseguentemente, all'Allegato, all'articolo 11, paragrafo 1, alla lettera a(i), sostituire le parole da: «, slovene», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «e di quelle parlanti il francese».

3.108

COTTI, SERRA

All'Allegato, all'articolo 11, paragrafo 1, alla lettera e(i), dopo la parola: «francese», aggiungere le seguenti: «, il friulano, il sardo».

3.109

COTTI, SERRA

All'Allegato, all'articolo 11, paragrafo 1, alla lettera e(i), dopo la parola: «francese», aggiungere le seguenti: «, il catalano».

3.320

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

All'Allegato, capoverso «Articolo 13, paragrafo 2», lettera c, aggiungere, infine, le seguenti parole: «il friulano, il sardo e il catalano».
